

**COMUNE DI FIRENZE ORDINANZA
DEL SINDACO N° 2005/00529 del
01/07/2005**

**Orari di vendita degli esercizi di
rosticceria, gelateria, yogurteria,
pasticceria e gastronomia.**

IL SINDACO

VISTO l'articolo 50 comma 7 del D.Legvo 267/2000 che prevede che il Sindaco coordini e organizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi e attività commerciali e dei pubblici esercizi al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dell'utenza;

DATO CONTO che, nell'assolvimento dei compiti e delle facoltà suddette, il Sindaco, per l'organizzazione e determinazione degli orari di apertura e chiusura in particolare degli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, specie per i loro prolungamenti nelle ore notturne, non può non tener conto anche delle esigenze dei residenti e degli ospiti della città al riposo notturno, anche in considerazione che l'apertura di alcuni locali è spesso motivo e causa d'incontro di gruppi di avventori, che stando e intrattenendosi a lungo nei locali in questione o nelle immediate vicinanze, creano disturbo all'ambiente e alla quiete pubblica, che è interesse dell'Amministrazione comunale tutelare in un giusto temperamento con le necessità di servizio alla clientela e diritti allo svago della popolazione;

RILEVATO come, secondo i principi e criteri suddetti, siano disciplinati, rispettivamente dall'Ordinanza sindacale n. 325 del 20 aprile 2004 e n. 966 del 15 novembre 2004, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa;

CONSIDERATO che, in base alla legislazione vigente, gli esercizi ARTIGIANALI e, in particolare quelli di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia, possono vendere, nei locali di produzione o ad essi contigui, i beni di produzione propria, senza che questa si configuri come attività di commercio, anche ai sensi delle disposizioni in materia di cui alla recentissima L.R. n. 28 del 7 febbraio 2005 "Codice del Commercio";

RILEVATO che le imprese artigiane, per essere riconosciute come tali, sempre in base alla vigente e specifica normativa di settore, devono essere iscritte all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane presso la locale C.C.I.A.A.;

DATO CONTO che, per quanto previsto dall'ari. 13 del D. Legvo 114/98 e dall'ari. 86 della L.R.

28/2005, alle attività non artigianali di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia non si applica, in materia di orari, quanto previsto dal Decreto Legislativo e dalla Legge regionale suddetti per gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, ma che comunque il Sindaco, in virtù di quanto stabilito dal già richiamato art. 50 comma 7 del D.Legvo 267/2000, può organizzare e definire gli orari anche di tali attività commerciali;

EVIDENZIATA, per quanto sopra detto, la necessità e opportunità di regolamentare gli orari di apertura e chiusura dell'attività di vendita dei suddetti esercizi artigiani e non di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia, tenendo conto che, per quanto riguarda in particolare le esigenze di assicurare servizi di ristorazione alimentare all'utenza nelle ore più inoltrate della notte, queste sono soddisfatte da quanto previsto dalla ricordata ordinanza n. 325/2004 sulla possibilità di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande fino alle ore 3,00 e dell'apertura, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 comma 4 dell'Ordinanza di che trattasi, di alcuni di detti esercizi anche 24 ore su 24 ore;

RITENUTO pertanto di disciplinare gli orari di apertura e chiusura dell'attività di vendita degli esercizi che svolgono in prevalenza attività artigianale classificabile, in base anche alle abilitazioni igienico-sanitarie per la preparazione alimentare, come ROSTICCERIA, GELATERIA, YOGURTERIA, PASTICCERIA e GASTRONOMIA, applicando alle stesse le norme previste dall'Ordinanza n. 325/2004 per i pubblici esercizi (ex tipologia A, B e D, ora "esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" secondo quanto disposto dalla L.R. 25/2005), stabilendo peraltro che l'orario di dette attività debba ricomprendersi inderogabilmente tra le ore 7,00 e le ore 1,00;

RITENUTO invece di applicare agli esercizi non artigianali sempre classificabili come ROSTICCERIA, GELATERIA, YOGURTERIA, PASTICCERIA E GASTRONOMIA gli orari stabiliti per gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del Centro storico di cui al punto 4) dell'Ordinanza n. 966 del 15 novembre 2004 come modificata dall'Ordinanza n. 528 dell'1.7.05;

VISTO il D. Leg.vo 267/200 e, in particolare l'articolo 50 comma 7, e gli articoli 34 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze

ORDINA

A) che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di vendita degli esercizi di ROSTICCERIA, GELATERIA, YOGURTERIA, PASTICCERIA e GASTRONOMIA:

1) Agli esercizi artigianali che svolgono in sede fissa attività prevalente classificabile, anche in base alle abilitazioni igienico-sanitarie per la preparazione alimentare, come ROSTICCERIA,

GELATERIA, YOGURTERIA, PASTICCERIA e GASTRONOMIA, si applicano, in materia di orari di vendita dei beni prodotti nei locali di produzione od ad essi attigui, le norme stabilite per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia "A-B-D" dall'Ordinanza n. 325 del 20 aprile 2004 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 2 comma 5 e 10 comma 3 e fermo restando che l'orario delle attività di che trattasi deve essere inderogabilmente ricompreso fra le ore 7,00 e le ore 1,00.

Gli esercizi di cui al punto precedente, per l'applicazione di quanto alla presente Ordinanza, devono essere iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane presso la locale C.C.I.A.A. Il criterio cui far riferimento per stabilire la "prevalenza" dell'attività di cui al punto 1) è il volume di affari dell'esercizio, fermo restando che, nel caso l'esercizio fosse munito anche delle abilitazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicano interamente ed esclusivamente le disposizioni dell'Ordinanza 325/2004.

2) Gli esercizi non artigianali che svolgono in sede fissa attività prevalente, secondo quanto previsto al punto 1), di ROSTICCERIA, GELATERIA, YOGURTERIA, PASTICCERIA E GASTRONOMIA osservano, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, gli orari stabiliti per gli esercizi di commercio al dettaglio ubicati nel Centro storico di cui al punto 4) dell'Ordinanza n. 966 del 15 novembre 2004 come modificata dall'Ordinanza n. 528 dell'1.7.05;

B) di abrogare l'art. 6 dell'Ordinanza n. 325 del 20 aprile 2004 e l'ultimo capoverso del punto 7) della parte dispositiva dell'Ordinanza n. 966 del 15 novembre 2004 come modificata dall'Ordinanza n. 528 dell'1.7.05;

C) che, in caso di inottemperanza all'obbligo suddetto, siano applicate le sanzioni disposte dall'Ordinanza n. 509 del 28.6.05 e le eventuali più gravi sanzioni o misure interdittive previste dalla normativa vigente;

D) di dichiarare la presente Ordinanza immediatamente esecutiva.

Firenze, lì 01/07/2005

Sindaco

Leonardo Domenici

Note

Id. 1.243